



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPrensIVO "G. GALILEI - PASCOLI"
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado - Sezione Ospedaliera
Via D. Bottari, 1 (Piazza Castello) - 89125 Reggio Calabria
C.M.: RCIC85700L - C.F.: 92081500800
Telefono: 0965 892030 - Fax: 0965 894522
<http://www.icgalileipascoli.gov.it> - rcic85700l@istruzione.it
Codice IPA: istsc_rcic85700l - Codice Univoco Ufficio: UFN60E

Regolamento del Comitato per la valutazione dei docenti

Premessa

Il Comitato per la valutazione dei docenti trova la sua definizione normativa nella Legge 107/2015 c.126-129. Il presente Regolamento si ritiene valido esclusivamente in riferimento alla valorizzazione del merito dei docenti (c.128 punti 1,2,3). Nel Comitato tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

Art. 1 Composizione Come da Legge 107/15, comma 129.

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto
- c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale

Art. 2 Mandato istituzionale

La legge 107/15 istituisce il Comitato con il compito istituzionale di individuare i criteri per l'attribuzione del merito docenti, come da art. 129: "Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale". I criteri sono rivedibili su richiesta motivata

del Ds e/o della maggioranza dei membri validamente eletti nel comitato e sono stabiliti entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico successivo.

Art. 3 Attribuzioni del Presidente

1. Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.
2. Il Presidente: a) convoca e presiede il Comitato; b) affida le funzioni di Segretario del Comitato ad un membro del Comitato stesso; c) coordina le riunioni.

Art. 4 Segretario del Comitato e delle sue attribuzioni

1. La designazione del Segretario del Comitato è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il Segretario per l'intera durata del Comitato o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta.
2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta.

Art. 5 Convocazione del Comitato

Il Comitato è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri.

Art. 6 Validità delle sedute

1. La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica. Poiché i componenti del Comitato sono sette, la seduta è valida se vi intervengono almeno quattro componenti rappresentativi delle varie parti previste; il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa.
2. In caso di decadenza di uno dei membri, si procederà alla nomina secondo la medesima modalità individuata per la costituzione dell'attuale Comitato.

Art.7 Svolgimento delle attività

1. Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti; in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
3. L'astensione non può essere considerata una manifestazione di "volontà valida".

Art. 8 Pubblicità degli atti

1. In una logica di trasparenza, le deliberazioni assunte dal Comitato dovranno essere rese pubbliche.
2. La pubblicità degli atti del Comitato avverrà mediante pubblicazione sul sito di Istituto – area riservata ai docenti – entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta.

Art. 9 Revisione del Regolamento

Il presente regolamento è rivedibile su richiesta motivata del Ds e/o della maggioranza dei membri facenti parte entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


(Dott. Emilia Occhiuto)